

# Ministero degli Affari Esteri e della Cooperaxione Internaxionale Autorità nazionale – UAMA Il Direttore

MAE-UAMA 010 P 19759

Roma, 2061U2022

Oggetto: Programmi per conto dello Stato e movimentazione di materiali nell'ambito di programmi di equipaggiamento di forze armate straniere. Chiarimenti e ampliamento della portata delle autorizzazioni per programma intergovernativo.

Riferimento: Direttiva UAMA n. 20468 del 19 giugno 2018.

#### Nota indirizzata

Operatori economici dei settori regolati dalla legge 185/90.

(Diramata esclusivamente con pubblicazione sul sito dell'UAMA: <a href="https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/legislazione/">https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/legislazione/</a>)

e p.c. Ministero dell'Interno Piazza del Viminale, 1 00184 - Roma

Ministero della Difesa

- Stato Maggiore Difesa R.I.S.
  Via Lepanto 5
  00192 Roma
- Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Via di Centocelle, 301 00175 - Roma

\* 9. 4× 3×7 4×

AIAD Via Nazionale,54 00184 ROMA

ANPAM Viale dell'Astronomia,30 00144 ROMA

## Premessa

Allo scopo di dirimere una questione sulla quale questa Autorità nazionale continua ricevere richieste di chiarimenti, si ritiene opportuno fornire indicazioni alle aziende in merito alle procedure da seguire in caso di forniture di materiali d'armamento nell'ambito di programmi per conto dello Stato, effettuate in deroga alla Legge 185/90, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della stessa.

In tale fattispecie rientrano esclusivamente le esportazioni <u>temporanee</u> effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia.

Soltanto in questi casi non è quindi necessaria l'autorizzazione dell'UAMA e le aziende potranno rivolgersi alle amministrazioni interessate (Difesa, Interno e altre) per ottenere i documenti da esibire alle autorità competenti.

Diversamente, le esportazioni/trasferimenti di materiali d'armamento effettuati <u>in via definitiva</u> non possono usufruire di tale procedura, rientrando invece nella disciplina prevista dalla legge 185/90 e quindi nelle competenze autorizzative dell'UAMA.

Si conferma, pertanto, che le c.d. "autorizzazioni Bilandife" non possono essere usate sia per le le movimentazioni a titolo definitivo, che come detto rientrano nelle competenze di questa Autorità nazionale, sia per tutte le movimentazioni di materiale appartenente o destinato alle forze armate di altri paesi.

Si precisa, altresì, per i materiali già temporaneamente movimentati, in forza di autorizzazioni c.d. Bilandife e da far rientrare/restituire dopo il 30 giugno p.v., che le imprese potranno utilizzare gli strumenti autorizzativi previsti dalla legge 185/90, con le procedure semplificate di cui alla presente circolare.

### Procedura

Pertanto, d'intesa con il Segretariato generale della Difesa, si è convenuto negli scorsi mesi sull'opportunità di un processo di adeguamento, che ha consentito alle Direzioni tecniche del Segretariato generale di informare gli Uffici di Programma dei paesi partecipanti agli accordi e le aziende ancora non provviste delle autorizzazioni ex lege 185/90 dell'intenzione di ricondurre tutti i processi autorizzativi a tale interpretazione della normativa pertinente.

Al riguardo, si è disposto un periodo di regime transitorio per dare tempo a tutti i soggetti interessati di adeguarsi a quanto sopra. Alla luce del positivo esito di tali adeguamenti si comunica che tale fase transitoria può considerarsi compiuta e pertanto le presenti disposizioni avranno decorrenza a partire dal 1 luglio 2022.

Con l'occasione, si è ritenuto di introdurre un'importante semplificazione, prevedendo che d'ora in avanti con l'autorizzazione per programma intergovernativo (individuale o globale) saranno consentite anche le movimentazioni con destinazione finale Paesi terzi clienti, tramite i paesi aderenti al Programma.

## Adempimenti ex post

Si ricorda, infine, che per utilizzare le licenze globali è necessario istituire i registri di cui alla circolare n. 26804 del 3 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'UAMA nella pagina Legislazione, Sezione Esportazioni.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA Ministηο Pl. Alberto CUTILLO

g, px = xx,x = xx